



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai magistrati:

dott. Antonio Mungo

Presidente

dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo

Consigliere

dott.ssa Federica Salvatore

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento contrassegnato con il n. 1795/2021 R.G., avente ad oggetto “*Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)*”, fissato per la trattazione scritta all’udienza collegiale del 18.2.2026 e vertente

TRA

Parte_1 (c.f. C.F._1), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi materialmente congiunto all’atto di appello e ad esso apposto in calce, dagli avv.ti FABIO MARINELLI (c.f. C.F._2) e ANDREA VITALE (c.f. C.F._3) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Napoli alla via A. D’Isernia n. 32;

IMPUGNANTE

E

Controparte_1 (c.f. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla memoria di costituzione, dall’avv. ANGELO ABBATE (c.f. C.F._4) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli al C.so Umberto I n. 174;

IMPUGNATA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso per la nomina del Collegio arbitrale, depositato ai sensi dell'art. 810 c.p.c., in data 5.3.2019, presso il Consiglio Notarile Distrettuale dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, *Parte_1* chiedeva la condanna della società *Controparte_1* (d'ora innanzi solo *CP_1* o "società") al pagamento del complessivo importo di € 402.263,93, a titolo di compenso per le attività svolte quale amministratore unico della società dal 29.4.1998 (data della nomina) all'11.4.2012 (data delle dimissioni), così determinata anche ai sensi dell'art. 1126 c.c.; ovvero, in subordine al pagamento dell'importo di € 364.735,30, determinato ai sensi del CCNL Complessi Turistici Recettivi, con l'aggiunta della somma di € 36.475,00 (pari al 10% del compenso calcolato) dovuta per la mancata limitazione dell'orario di lavoro e per la costante reperibilità.

Costituendosi nel giudizio arbitrale con memoria del 23.7.2019, la società *CP_1* eccepiva la parziale prescrizione del credito, la rinuncia al compenso per fatti concludenti (l'inerzia dell'amministratore per oltre 15 anni), la gratuità della carica a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 dello Statuto a partire dal 31.3.2005, l'avvenuta elargizione della somma di € 1.200,00 mensili, la rinuncia al compenso da parte dell'amministratore nella delibera del 5.6.2007 e, in ogni caso, i plurimi danni di cui il *Pt_1* doveva ritenersi responsabile e per i quali pendevano giudizi dinanzi al Tribunale delle Imprese.

Con lodo sottoscritto in data 13 e 17 febbraio 2020 e non notificato alle parti, gli arbitri nominati accoglievano parzialmente la domanda del *Pt_1*, condannando la società *CP_1* a pagare in suo favore la somma di € 45.000,00, oltre interessi al tasso legale dall'8.6.2012 al saldo; compensavano interamente le spese di lite tra le parti, vista la soccombenza reciproca, e le condannavano, invece, in solido tra loro, al pagamento delle spese dell'Arbitrato. Il Collegio Arbitrale, ritenuta la domanda ammissibile - per la presenza della clausola compromissoria nell'art. 26 dello Statuto e la natura disponibile dei diritti azionari - e procedibile - per la mancata inclusione dell'arbitrato tra i giudizi per i quali doveva essere previamente esperita la mediazione -, sempre in via preliminare, applicando la giurisprudenza di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 1545/2017, qualificava il rapporto intercorso tra l'Amministratore agente e la società in termini di rapporto societario, con immedesimazione organica in virtù della sua competenza gestoria, qualificando di conseguenza, su tale base, sia l'eccezione di prescrizione, sia il diritto al compenso e le norme ad esso applicabili, anche ai fini della sua quantificazione. Premessa tale qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, quindi, accoglieva parzialmente l'eccezione di prescrizione formulata dalla società, ritenendo che il termine quinquennale di prescrizione (arg. ex art. 2949 c.c. e Cass., 13686/2016) decorreva anno per anno e non (come invocato dal *Pt_1*) dal momento delle rassegnate dimissioni, e ciò proprio in virtù dell'esclusione della natura subordinata del rapporto lavorativo, con la conseguenza che tutti i compensi maturati sino all'8.6.2007 dovevano ritenersi ormai prescritti. Con riferimento al

periodo dall'8.6.2007 all'8.6.2012, gli Arbitri evidenziavano che risultavano dagli atti la nomina del **Pt_1** ad Amministratore della società e la sua accettazione, nonché la prova dello svolgimento delle attività gestionali; rilevavano, altresì, che le parti, né nello Statuto, né nelle delibere assembleari, avevano previsto il compenso a lui spettante e, ciononostante, riconoscevano il suo diritto alla percezione di un compenso per le attività di amministratore svolte in favore della società, sebbene mai deliberato, pattuito e richiesto, stante il principio della naturale onerosità delle prestazioni svolte dall'amministratore (desumibile da plurime norme, artt. 2364, comma 1, n. 3; 2389, primo comma e 1709 c.c., nonché da plurime pronunce giurisprudenziali, Cass., 23004/2014, Cass., 15382/2017) e la mancanza di diverse previsioni di gratuità rinvenibili nello Statuto o negli accordi tra le parti. Aggiungevano, decidendo l'eccezione estintiva sollevata dalla società, che l'Amministratore può sempre rinunciare al proprio compenso con dichiarazioni espresse e fatti concludenti e che, tuttavia, la sola inerzia, pur protratta per diversi anni, integrando un comportamento di per sé neutro (Cass., 14687/2013, Cass., 24139/2018 e Cass., 22802/2019) non poteva ritenersi significativa e concludente della volontà dell'amministratore di abdicare al proprio diritto; né il suo diritto a percepire il compenso poteva escludersi per l'avvenuto riconoscimento della somma di € 1.200,00 mensili, integrando essa un rimborso spese forfettario avente natura e funzione diversa rispetto al compenso per l'attività gestoria. Passando alla determinazione del *quantum debeatur*, il Collegio Arbitrale, sulla base sempre della riconosciuta natura societaria del rapporto, rilevava che nella fattispecie non potevano essere utilizzati i criteri legali previsti per i lavoratori subordinati o parasubordinati (art. 36 Cost. e CCNL) e che, in mancanza di una espressa pattuizione delle parti, la quantificazione poteva avvenire solo con il ricorso al criterio equitativo. Ciò posto in linea generale, sulla base della copiosa documentazione prodotta dalle parti, rilevavano che, per incontestata ammissione delle parti stesse, l'attività edile di ampliamento e risistemazione dell'area e dell'impianto, svolta dal **Pt_1** per mezzo dell'impresa di cui era titolare, era stata eseguita e retribuita in forza di altro e diverso rapporto e, pertanto, non era valutabile ai fini di stabilire l'impegno profuso nella gestione della società e la determinazione del compenso per essa dovuto; contestualmente, davano atto che il **Pt_1** aveva provato la realizzazione di un cospicuo incremento patrimoniale, l'aumento dei clienti e l'aumento del volume d'affari, a cui, tuttavia, non era corrisposto un altrettanto significativo e lusinghiero risultato economico, a causa delle vicende fiscali e giudiziarie di cui la società era stata investita; rilevavano anche la sussistenza di contemporanee plurime attività di amministrazione svolte dal **Pt_1** per società diverse, con conseguente esclusione di un impegno esclusivo nella gestione della società **CP_1** quindi, utilizzando il criterio equitativo nella determinazione del compenso, sulla base dei parametri fattuali testé evidenziati, riconoscevano al sig. **Parte_1**, il diritto a percepire il compenso per l'attività prestata dall'8.6.2007 all'8.6.2012 nell'importo complessivo di € 45.000,00 (comprensivo anche di interessi e rivalutazione sino all'8.6.2012), con l'aggiunta degli interessi legali

dal giugno 2012 al soddisfo. Tenuto, quindi, conto della soccombenza reciproca, del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione e della misura notevolmente inferiore della condanna rispetto all'importo originariamente richiesto, compensavano interamente le spese di lite tra le parti; e ponevano, invece, a carico di entrambe, in solido tra loro, le spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale, liquidate con separate ordinanza.

Avverso tale decisione, con atto di impugnazione, notificato il 16.4.2021, **Parte_1** ha chiesto la declaratoria di nullità del lodo arbitrale e, quale effetto della fase rescissoria, la condanna della società **CP_1** al pagamento degli importi già richiesti nella domanda originariamente proposta dinanzi agli arbitri, deducendo: - la nullità del lodo per mancanza della convenzione di arbitrato e, in ogni caso, ex art. 829 n. 12, per avere gli arbitri deciso la controversia secondo equità, nonostante la mancanza di volontà delle parti in tal senso, oltre che la sua nullità per contraddittorietà della pronuncia, avendo essi posto a base della decisione un fatto (lo svolgimento contemporaneo di plurime attività) inesistente, perché la società edile di cui era titolare (la **CP_2**) era stata chiusa nel 2005; - la nullità del lodo per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione decennale e, comunque, sulla sua decorrenza dalla data di presentazione delle dimissioni dalla carica di amministratore; - la nullità del lodo per l'erronea valutazione delle vicende giudiziarie, di cui egli stesso era stato vittima, quale presupposto della determinazione del compenso e dell'impegno profuso; - e, infine, la violazione dell'art. 96 c.p.c., *“ove ha obbligato l'attore al pagamento di parte delle spese di lite in aggiunta a quanto inizialmente già versato al collegio nonostante la condanna di parte convenuta”*.

Costituendosi in giudizio la società **CP_1** riproponendo tutte le argomentazioni difensive già svolte dinanzi agli Arbitri, ha eccepito la contraddittorietà, pretestuosità, incomprensibilità e, comunque, la nullità dell'impugnazione, deducendo, tra l'altro, sia l'inammissibilità delle censure di merito, sia il riferimento del lodo non alla sola gestione della **CP_2** ma a “contemporanee plurime attività”, da ravvisarsi in particolare nell'amministrazione della **Controparte_3** a partire dal 14.4.2008 e in quella della **Controparte_4** dal 24.9.2008.

All'udienza collegiale del 18.2.2026, la causa, trattata in modalità scritta, è stata riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini ridotti di giorni 20+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In via preliminare, va rilevato che alla presente controversia devono ritenersi applicabili gli artt. 827 ss. c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 40/2006, attesa la previsione della clausola arbitrale nell'art. 26 dello Statuto certificato dal Notaio come conforme all'originale in data 12.7.2017 (cfr. doc. 29 allegato all'atto di appello), la mancanza di una data nello Statuto stesso e la non corrispondenza tra il numero di raccolta e di repertorio indicati nello Statuto con quelli indicati nell'atto costitutivo della società, tali da far presumere (in mancanza anche dell'indicazione della data

di approvazione dello Statuto nella domanda di arbitrato) che lo Statuto posto a base della decisione arbitrale ed invocato dal **Pt_1** al momento della domanda di arbitrato sia stato allegato ad un documento successivo all'atto costitutivo della società e, quindi, verosimilmente coevo alla sua sottoposizione al Notaio per la dichiarazione di conformità all'originale.

Ciò posto, l'art. 829 c.p.c., nella nuova formulazione, ha previsto un sistema di impugnazione tassativo per i motivi analiticamente elencati dalla norma, che consente l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia solo ove ciò sia espressamente disposto dalle parti o dalla legge; ovvero, a prescindere dall'espressa previsione, nei casi di decisioni contrarie all'ordine pubblico, nelle controversie previste dall'art. 409 c.p.c. o, infine, nelle questioni pregiudiziali su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato.

Va anche ricordato che l'impugnazione del lodo arbitrale per nullità non dà luogo ad un giudizio di appello, che abilita il giudice dell'impugnazione ad esaminare direttamente nel merito la decisione arbitrale, bensì ad un giudizio di legittimità rivolto ad accertare, dapprima, la sussistenza di taluna delle nullità previste dall'art. 829 c.p.c. e, solo in caso di esito positivo del *judicium rescindens* e dichiarazione di nullità della pronuncia arbitrale, ad effettuare il riesame del merito, teso a sostituire alla pronuncia nulla del giudice privato quella del giudice statale. Per tale ragione non è sufficiente la proposizione di mere osservazioni critiche nei confronti della decisione sfavorevole, volte a promuovere una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella formulata dagli arbitri, senza indicazione degli errori di diritto in cui essi sarebbero caduti, poiché in tal modo non si chiede una valutazione di legittimità, ma un riesame del merito della controversia.

Con il primo motivo di impugnazione il **Pt_1** ha dedotto la nullità del lodo per “mancanza della convenzione di arbitrato” e, in ogni caso, ex art. 829 n. 12, per avere gli arbitri deciso la controversia secondo equità, nonostante la mancanza di volontà delle parti in tal senso. Nell'ambito dello stesso motivo ha, altresì, dedotto la contraddittorietà della pronuncia, per avere gli arbitri posto a base della decisione un fatto (lo svolgimento contemporaneo di plurime attività) inesistente, perché la società edile di cui era titolare (la **CP_2**) era stata chiusa nel 2005.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Evidentemente inammissibile è la censura di nullità del lodo per “*assenza della convenzione di arbitrato*”.

L'odierno appellante, infatti, non solo non specifica il vizio genericamente lamentato, ma egli stesso in data 9.4.2019 ha proposto la domanda di arbitrato (cfr. doc. 30 all. atto di appello) sul presupposto dell'esistenza della convenzione e del potere del Collegio arbitrale di decidere la controversia, dando in questo modo causa al motivo di nullità oggi invocato.

Ebbene, in base all'art. 829, secondo comma, c.p.c. “*La parte che ha data causa a un motivo di nullità, o via ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione*

di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo”.

In ogni caso, l’esistenza della clausola arbitrale, come già evidenziato sopra, risulta chiaramente dalla copia dello Statuto depositato dallo stesso appellante ed è stata riprodotta, analizzata e posta a base della decisione dagli arbitri.

Sono, invece, infondate le doglianze di nullità dell’arbitrato per violazione dell’art. 829 nn. 11 e 12.

Per quanto concerne la violazione di cui all’art. 829 n. 12, osserva questa Corte che il Collegio arbitrale non ha affatto deciso il merito della controversia “secondo equità”, non essendone mai stato autorizzato, ma ha deciso l’intera controversia secondo le norme di diritto, procedendo, in conformità all’art. 113 c.p.c. a decidere tutte le questioni (domande ed eccezioni) rimesse al suo esame secondo diritto, salvo poi procedere, in evidente applicazione analogica con quanto previsto dagli art. 1226, 1733 c.c. e in adesione alla giurisprudenza di legittimità citata nel lodo (Cass., 12681/2003), alla sola liquidazione del compenso in via equitativa e ciò stante la mancanza di criteri legali o convenzionali di determinazione.

Parimenti destituita di fondamento è la doglianza di nullità del lodo, per contraddittorietà della pronuncia, consistente nell’aver posto a base della decisione un fatto (lo svolgimento contemporaneo di plurime attività) inesistente, perché la società edile di cui era titolare (la CP_2) era stata chiusa nel 2005.

Ritiene la Corte che la doglianza, attesa anche la mancata indicazione nell’atto di appello della specifica ipotesi di nullità invocata, sia sussumibile nel n. 11 del citato art. 829 c.p.c.

Orbene, per costante giurisprudenza di legittimità *“In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la disposizione di cui all’art. 829, n. 4 cod.proc.civ. - nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie - va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo. La contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista "nominatim" tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, pertanto, solo nella ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale funzionale”* (cfr. Cass. 1815/2000) e, ancora, *“In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall’art. 829 n. 4 cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie dev’essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico*

sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (cfr. Cass. 3768/2006; Cass., 11895/2014; Cass., 2747/2021).

Nel caso in esame, quindi, poiché la contraddittorietà lamentata si concretizza nella dedotta erronea percezione dei fatti e dei documenti di causa e, quindi, del merito della controversia, il vizio dedotto non comporta la nullità del lodo ai sensi della formulazione dell’art. 829 n. 11 c.p.c., applicabile alla fattispecie.

Peraltro, va ulteriormente sottolineato che la Suprema Corte, sul punto, ha più volte affermato che *“La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto “in iudicando” è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso con il quale, per mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo, si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri”* (Cass., 13604/2024, la quale ha ulteriormente aggiunto in motivazione *“tenendo presente che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si compone in due fasi, la prima rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo e che si può concludere con l’annullamento del medesimo e la seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nel corso della quale il giudice procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d’appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili solo per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6-1 16-4 2018 n. 9387 Rv. 649142-01, Cass. Sez. 1 8-10-2010 n. 20880 Rv. 614361-01)...Quindi, bisogna tenere presente che la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi e non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune di indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanza di carattere decisivo (Cass. Sez. 1 12-11-2018 n. 28997 Rv. 651474-01, Cass. Sez. 1 12-9-2014 n. 19324 Rv. 632214-01);...la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell’art. 829 n. 5 cod. proc. civ., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l’iter del ragionamento eseguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata (Cass. Sez. U 8-10 2008 n. 24785 Rv. 604881-01)...Esattamente la Corte d’appello ha escluso anche il vizio ex art. 829 n.11 cod. proc. civ., in quanto il vizio relativo alla contraddittorietà tra le disposizioni del lodo sussiste allorché la presenza*

di affermazioni contraddittorie determini l'impossibilità di ricostruire il percorso logico e giuridico sottostante alla decisione (Cass. Sez. I 24-1-2023 n. 2166, non massimata, Cass. Sez. I 5-2-2021 n. 2747 Rv. 660561-02 con riguardo all'attuale formulazione della disposizione e Cass. Sez. I 25 1-2016 n. 1258 Rv. 638501-01 e Cass. Sez. I 28-5-2014 n. 11895 Rv. 631478-01 con riguardo alla formulazione precedente)". (Cass. 13604/2024 cit.).

Anche, quindi, a voler inquadrare la censura come relativa alla nullità del lodo per omesso o inadeguato esame di circostanza di carattere decisivo (la cessazione dell'attività della CP_2 nel 2005), essa comunque risulta infondata, in quanto non tiene conto della reale motivazione offerta dagli Arbitri, i quali hanno fatto riferimento a concorrenti "plurime" attività di amministrazione di altre società e non alla sola gestione della CP_2

La società appellata, peraltro, costituendosi, ha contestato la doglianza, evidenziando che il Pt_1 era stato amministratore dal 2008 di altre due società di costruzioni (la Controparte_3 [...] e la Controparte_4 e tali circostanze non sono state sconfessate dall'odierno appellante, con conseguente conferma di quanto accertato dagli arbitri nel lodo impugnato.

I principi giurisprudenziali testé citati rendono inammissibile e infondato anche il quarto motivo di impugnazione, volto a far valere la nullità del lodo per l'erronea valutazione delle vicende giudiziarie, di cui il Pt_1 stesso era stato vittima, quale presupposto della determinazione del compenso.

Anche tale motivo, infatti, oltre a non essere ancorato ad una delle specifiche violazioni di legge di cui all'art. 829 c.p.c. e a non essere ricondotto a nessuna violazione di regole di diritto, è chiaramente riferibile alla valutazione del merito della controversia e, quindi, non censurabile con l'impugnativa di lodo in esame.

Ai sensi dell'art. 829, terzo comma, c.p.c., infatti, non è in alcun modo prevista, né dalle parti, né espressamente dalla legge, la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Sul punto, vale la pena ricordare quanto affermato costantemente dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: *"ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006), gli "errores in iudicando" possono essere fatti valere, quale causa di nullità del lodo, solo laddove tale possibilità sia espressamente prevista dalla legge ovvero contemplata dalle parti, in maniera chiara ed inequivocabile, nella clausola compromissoria o in altri atti anteriori all'instaurazione del procedimento arbitrale, non potendosi ritenere sufficiente la mera previsione, ivi contenuta, di una decisione secondo diritto, sostanzialmente riproduttiva dell'art. 822 c.p.c. ed astrattamente riconducibile, pertanto, alla volontà di escludere il potere degli arbitri di decidere secondo equità"* (cfr. Cass. 19075/2015).

Orbene, dalla lettura della clausola compromissoria contenuta nell'art. 26 dello Statuto della società **CP_1** si rileva che le parti non hanno in alcun modo previsto tale possibilità di gravame, né la stessa possibilità di gravame risulta espressamente prevista dalla legge.

Con il terzo motivo di gravame, poi, **Parte_1** ha fatto valere la nullità del lodo per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione decennale e, comunque, sulla sua decorrenza dalla data di presentazione delle dimissioni dalla carica di amministratore.

Ebbene, l'omissione di pronuncia denunciata non si ravvisa nel lodo impugnato, atteso che in tema di prescrizione gli arbitri, dopo aver riconosciuto l'inquadramento del rapporto tra i rapporti di diritto societario, hanno espressamente affermato la natura quinquennale (riconosciuta, peraltro, anche dall'appellante), aggiungendo, in ordine al *dies a quo*, che *“l'arco temporale nel quale va verificato il diritto al compenso della parte attrice è stato determinato, sempre in considerazione della natura del rapporto, escludendo che il dies a quo possa coincidere con la data di cessazione dall'incarico di amministratore, così come avverrebbe per il lavoratore subordinato, poiché solo per quest'ultimo la prescrizione trova sospensione nel corso del rapporto lavorativo”*.

Il motivo relativo alla nullità del lodo per omessa pronuncia, pertanto, è infondato e non merita accoglimento.

Infine, con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 96 c.p.c., *“ove ha obbligato l'attore al pagamento di parte delle spese di lite in aggiunta a quanto inizialmente già versato al collegio nonostante la condanna di parte convenuta”*.

Anche tale motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Giova innanzitutto osservare che il lodo impugnato nulla ha statuito in merito ad una condanna ex art. 96 c.p.c. a carico di una delle parti. La doglianza, quindi, tutta incentrata sulla *ratio* e sulla portata dei diversi commi dell'art. 96 c.p.c. in rapporto all'art. 2043 c.c. è del tutto inconferente e priva di aderenza alla decisione impugnata.

Inoltre, non si ravvisa neppure la violazione delle regole di condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, atteso che il Collegio arbitrale ha compensato interamente le spese di lite tra le parti, in virtù della soccombenza reciproca. Né nella nozione di “spese di lite” possono farsi rientrare le spese di funzionamento del collegio arbitrale, avendo esse diversa natura e diversa finalità.

L'impugnazione deve, pertanto, essere rigettata, con conferma del lodo impugnato emesso in data 17.2.2020.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, con esclusione dei compensi inerenti la fase istruttoria, non svolta.

In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'impugnante **Pt_1**

Pt_1 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da esse proposta.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da *Parte_1* [...] avverso il lodo arbitrale pronunciato in data 17.2.2020 nei confronti della società [...]

Controparte_1 così provvede:

- 1) respinge l'impugnazione, confermando il lodo impugnato;
- 2) condanna *Parte_1* al pagamento, in favore della società *Controparte_1* [...] delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 11.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
- 3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27.5.2026.

Il Consigliere estensore

dott.ssa Federica Salvatore

Il Presidente

dott. Antonio Mungo